



COMUNE DI CESANO BOSCONO

REGOLAMENTO SPECIALE

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI
ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19 ottobre 2017



ALLEGATO

Deliberazione

G.C. N. 153 del 19 ottobre 2017

COMUNE DI CESANO BOSCONONE

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Regolamento speciale

*Disciplina per il conferimento degli incarichi
di collaborazione a soggetti esterni
all'Amministrazione*

articolo 1 Finalità e ambito applicativo

1. L'Amministrazione Comunale, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, ad esperti esterni all'Amministrazione che abbiano conseguito il titolo minimo della Laurea Magistrale o di altro titolo equivalente, attinente all'oggetto dell'incarico (1).

Si prescinde dal requisito del possesso del titolo universitario qualora gli incarichi debbano essere svolti da professionisti, di maturata esperienza, iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica.

2. I suddetti incarichi, conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2230 del codice civile, devono avere come contenuto prestazioni lavorative svolte da persone fisiche senza vincolo di subordinazione e devono riferirsi ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(1) Rif. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 02 dell'11 marzo 2008.

articolo 2 Conferimento degli incarichi

Gli incarichi di cui all'art. 1 vengono conferiti direttamente dai Responsabili di struttura individuati ai sensi del vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e affidatari di risorse con il Piano Esecutivo di Gestione.

articolo 3 Presupposti per il conferimento di incarichi

Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Amministrazione e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
2. deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione;
3. l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate.

articolo 4 Programmazione dei fabbisogni – limite massimo della spesa annua.

1. Il Comune individua annualmente, in sede di determinazione del fabbisogno di personale e nel Piano Esecutivo di Gestione, progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare gli incarichi di cui all'art. 1.
2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione corrisponde a quello definito nel Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

articolo 5 Selezione degli esperti mediante procedure comparative

Il Responsabile di struttura interessato al conferimento di un incarico procede alla selezione degli esperti esterni mediante procedure comparative, previa pubblicazione di specifici avvisi all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Internet del Comune, per un periodo non inferiore a giorni 10, salvo quanto previsto nell'articolo 7, nei quali sono indicati:

- il settore proponente;
- l'oggetto dell'incarico con specificazione degli obiettivi da conseguirsi e dei risultati attesi;

- i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- la durata;
- il compenso proposto dall'Amministrazione;
- la fonte di finanziamento;
- le modalità ed il termine per la presentazione della candidatura;
- eventuali pareri preventivi previsti da norme o regolamenti, la cui acquisizione è vincolante per l'affidamento dell'incarico.

articolo 6 Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile di struttura interessato al conferimento, anche previo colloquio con i candidati se ritenuto necessario, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche sulla base dei seguenti criteri:
 - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - ogni ulteriore requisito che il Responsabile di struttura riterrà opportuno inserire nell'avviso;
2. Il Responsabile di struttura a seguito delle valutazioni di cui al comma 1, individua, motivatamente, il soggetto cui conferire l'incarico.

articolo 7 Conferimento di incarichi professionali in via diretta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, il Responsabile di struttura può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite modalità o tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

articolo 8 Durata dell'incarico

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico di collaborazione.
2. La proroga è ammessa ove si ravvisi un motivato interesse solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti affidati.

articolo 9 Verifica dell'esecuzione del buon esito dell'incarico

Il Responsabile di struttura verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

Il Responsabile di struttura verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

articolo 10 Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
- di norma, i conferimenti di nuovi incarichi a esperti che hanno già prestato la loro opera in seguito a verifica di risultati positivi e quando la continuità delle prestazioni sia di per sé elemento di maggiore efficacia ed efficienza.

Criteria generali - deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 maggio 2008

Redatto dall'Ufficio Centrale Organizzazione e Risorse Umane.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 22/07/2008

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19/10/2017